



AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Caviro Extra S.p.A.
caviroextra@legalmail.it

e, p.c.

ARPAE SAC di Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.G.R. n. 2145 del 22/11/2019 “Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di potenziamento dello stadio ossidativo del depuratore mediante tecnologia ANAMMOX”, in via Convertite 8, Faenza (RA), proposto dalla Società Caviro Extra S.p.A.

Comunicazione di non ottemperanza alla diffida prot. 20.06.2025.609716

In relazione alla nota inviata da Caviro Extra acquisita al Prot.17.07.2025.705095, con la quale la società comunica di avere ottemperato all'ingiunzione di cui alla diffida del 20 giugno 2025 della Regione Emilia-Romagna mediante trasmissione degli elaborati previsti per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, acquisiti in data 14/07/2025 al PG.2025.691486, si comunica quanto segue, anche con riferimento alla nota di risposta inviata da ARPAE SAC di Ravenna, acquisita agli atti regionali al Prot.18.07.2025.708319.

Dato atto che l'ingiunzione della diffida di cui sopra prevedeva di: *eliminare le inosservanze, riportando lo stato di fatto a quanto approvato in sede di PAUR in oggetto, ovvero a presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa agli interventi riportati nel ritenuto sopra citato e di valutare in modo definitivo e permanente le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico attuale e autorizzato nell'AIA vigente;*

Dato atto che le inosservanze riscontrate (interventi) e riportate nella diffida di cui al punto precedente sono le seguenti:

1. le aree di stoccaggio attualmente autorizzate (con particolare riferimento allo stoccaggio lotto A – biosolfato in attesa di caratterizzazione, stoccaggio lotto B - biosolfato in attesa di caratterizzazione e area dedicata allo stoccaggio del solfato di calcio), ed approvate in sede di PAUR, sono state realizzate e gestite diversamente da quanto valutato in sede di PAUR; in dettaglio, le baie in new jersey (area denominata A5) hanno un orientamento e dimensione diverse rispetto a quanto approvato in sede di PAUR, sono 4 anziché 3 e la quarta è destinata allo stoccaggio di fanghi cod. EER 020705; infine, occupano una parte del piazzale da destinarsi allo stoccaggio di fanghi per lo

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6911
tel 051.527.4684Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1315	550	180			Fasc.	2018	48

spandimento in agricoltura EER 020705 (area denominata A4 in sede di PAUR);

2. i fanghi di depurazione centrifugati di cui al codice EER 020705, che da progetto approvato in PAUR dovevano essere posizionati nell'area A4, peraltro, per essere destinati esclusivamente allo spandimento agronomico, risultano stoccati in una baia della suddetta area A5 che occupa parte dell'area A4 destinata secondo progetto approvato in PAUR al nuovo piazzale previsto per lo stoccaggio di tali rifiuti;

3. stoccaggio di "materiale non identificato", dichiarato da Caviro Extra S.p.A. come "feccia" nel Piazzale Drei (area denominata B4 in sede di PAUR) attualmente, secondo progetto approvato in PAUR, non rientrante tra le aree di competenza di Caviro Extra S.p.A. e oggetto di stoccaggi relativi ad un'altra azienda, Enomondo s.r.l.

Dato atto che l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) presentata da Caviro Extra S.p.A. in data 14 luglio 2025, per il tramite del portale regionale dedicato e acquisito al protocollo PG.2025.691486:

- riporta come titolo: "Ripristino lavorazione mosti e valutazione quantità massima di rifiuti non pericolosi trattabile con assetto tecnologico esistente".

Tale titolo non ricomprende quanto richiesto con la diffida sopra citata;

- riporta come finalità di rispondere agli esiti di due procedimenti:

- "la verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nella DGR 2145/2019".

La diffida non è stata emanata in esito alla verifica di ottemperanza ma, come descritto nella stessa, a seguito degli esiti della visita ispettiva AIA condotta da Arpa e alle valutazioni effettuate dalla ARPAE SAC di Ravenna, che hanno rilevato difformità del progetto realizzato rispetto a quanto valutato con la DGR 2145/2019;

- "la valutazione ambientale preliminare art. 6, comma 9, D Lgs. 152/06".

- riporta inoltre:

"Le richieste oggetto della presente valutazione si rendono necessarie al fine di":

- "poter operare in continuità alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4591 del 30/09/2020, che alla sezione D.2.9) Gestione rifiuti, fissa in 320.000 t/anno le quantità di rifiuti non pericolosi conferibili alla digestione anaerobica (operazione di recupero R3) per stabilire in modo definitivo e permanente che 320.000 t/anno sono le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico esistente."

Come già comunicato da ARPAE alla Caviro Extra S.p.A. gli effetti della determinazione citata sono spirati in quanto il progetto approvato con il PAUR approvato con DGR 2145/2019, **non è stato** completamente realizzato. Pertanto, la gestione non è "in continuità", ma si configura come vero e proprio aumento dei rifiuti trattati annualmente;

- "...poter di re-installare gli impianti di lavorazione dei mosti che a seguito dell'incendio del maggio 2023 era stati smontati, riavviando la produzione di mosto concentrato rettificato (MCR) e tradizionale (MCT)".

- conclude:

“In sostanza il presente screening si rende necessario al fine di poter sanare non conformità di tipo procedurale, generati da provvedimenti autorizzativi di non chiara interpretazione che si sono stratificati negli anni e per i quali solo oggi l’AC è riuscita a fornire le adeguate indicazioni risolutorie.”

Fermo restando che le non conformità sono strutturali e, considerato che i provvedimenti sono stati emanati in risposta alle istanze della Caviro Extra S.p.A., le “adeguate azioni risolutorie” devono concretizzarsi nel realizzare e gestire le installazioni a norma di legge secondo quanto autorizzato e valutato.

Dato atto, infine, che l’istanza di valutazione di assoggettabilità a VIA del 14/07/2025 PG.2025.691486:

- non riporta le valutazioni ambientali postume ovvero le valutazioni tra lo stato di progetto valutato con DGR 2145/2019 e lo stato attuale, evidenziandone, se del caso, la non significatività e negatività, al fine di risolvere quanto realizzato difformemente a quanto approvato da Caviro Extra S.p.A.;
- non riporta nulla rispetto a quanto rilevato (punto 2 della diffida) nel piazzale Drei e le valutazioni di impatto conseguente, anzi riporta nella planimetria di screening la presenza del piazzale (come dimostrato a pagina 66 dello SPA) ora denominato A4 come piazzale ad uso Caviro Extra S.p.A. mentre è parte integrante del sito di Enomondo così come da DGR 2145/2019;
- riporta modifiche progettuali non dichiarate nemmeno come tali, come, ad esempio, il deposito temporaneo dei fanghi "a bocca di centrifuga" (come riportato a pag 65 SPA) non corrispondente al progetto di Caviro Extra S.p.A. a suo tempo approvato con DGR 2145/2019 e all'assetto autorizzato nell'AIA vigente;
- non rinnova la valutazione di impatto odorigeno che promana da quanto realizzato e gestito in difformità alla DGR 2145/2019.

Tutto ciò premesso, con la presente si informa codesta Società che l’istanza di valutazione di assoggettabilità alla VIA presentata in data 14 luglio 2025 **non contiene** le valutazioni postume richieste dalla diffida in quanto non ricomprende la valutazione dell’impatto tra stato valutato nel PAUR (e autorizzato) e lo stato attuale, difforme sia da quanto valutato nel PAUR sia da quanto autorizzato in AIA per le parti sopra riportate, ricomprendendo solo generiche “prese d’atto” di quanto realizzato e gestito difformemente da quanto previsto nella DGR 2145/2019.

Non si ritiene quindi che sia stato ottemperato a quanto richiesto dalla diffida inviata con nota Prot. 20.06.2025.609716.

Si informa inoltre che **il termine di 90 giorni per la presentazione della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)**, contenente quanto oggetto di diffida e sopra dettagliatamente riportato, fatta salva la sospensione a partire dal 14/07/2025, continua a decorrere dalla data della presente e dovrà essere presentata entro il **25 settembre 2025**.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 21/07/25